



COMUNE DI PIEVE DI CENTO

Città Metropolitana di Bologna

Piazza Andrea Costa, 17 – 40066 Pieve di Cento – Bologna

P.I. 00510801202 – CF 00470350372 – Tel. 051/686.26.11 – Fax 97.43.08

E-Mail: urp@comune.pievedicento.bo.it

Sito Web: <http://www.comune.pievedicento.bo.it>



UNIONE
RENO GALLIERA

CONVENZIONE

Fra

COMUNE DI PIEVE DI CENTO

E

L'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE FLUX

**PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CON FINALITA' SOCIALI E DI SVILUPPO
LOCALE**

L'anno 2017, addì del mese di gennaio, in PIEVE DI CENTO, presso la Residenza municipale del Comune di PIEVE DI CENTO,

fra

il Comune di PIEVE DI CENTO, C. F. 00470350372, rappresentato dal Dirigente del Settore Fabrizio Tosi, nato a Castello d'Argile il 28/10/1954, che agisce e si vincola in nome per conto e nell'interesse del Comune PIEVE DI CENTO

e

L'Associazione di Promozione Sociale "FLUX" C.F. 91323920370 con sede legale in PIEVE DI CENTO, Via G. VERDI, n°30, iscritta nel registro provinciale delle associazioni di promozione sociale della Provincia di Bologna, con atto dirigenziale n. 2522, del 4/12/2013, in questo atto rappresentata dal Sig. DAL POZZO LUCA, nato a BOLOGNA il 01/06/1984, C. F. DLPLCU84H01A944B in qualità di legale rappresentante dell'Associazione stessa;

Premesso che:

- Tra le finalità strategiche dell'Amministrazione Comunale rientrano la promozione, programmazione e realizzazione d'iniziative istituzionali e sociali, eventi celebrativi e la valorizzazione del territorio sia dal punto di vista del patrimonio culturale che turistico, attraverso anche la collaborazione con le Associazioni del territorio con la finalità dello sviluppo locale complessivo;
- l'Associazione Flux è un'associazione senza scopo di lucro che nel proprio Statuto prevede tra l'altro, di operare attivamente, attraverso i propri soci volontari e collaboratori, per favorire lo sviluppo artistico, culturale, sociale, turistico, storico del territorio di Pieve di Cento nel favorire il miglioramento della

vita della popolazione ed ospiti attivando ogni possibile forma di collaborazione con Enti pubblici e privati;

- l'Associazione Flux ha collaborato già da parecchi anni per conto di questa Amministrazione Comunale alla realizzazione e gestione di interventi culturali e di valorizzazione delle eccellenze del territorio, nell'ambito degli obiettivi programmatici dell'Istituzione, con reciproca soddisfazione per le competenze tecniche, culturali, organizzative e promozionali espresse.

Considerato che:

le iniziative in oggetto della presente convenzione rientrano nelle attività di interesse istituzionale e della sua collettività, di sviluppo locale complessivamente inteso

Ritenuto che:

anche nell'ottica di ottimizzare i servizi e l'utilizzo delle risorse e di garantire dei criteri efficacia, efficienza ed economicità, di individuare in via sussidiaria e in continuità con la positiva esperienza consolidata negli ultimi anni, l'Associazione Flux quale soggetto collaboratore nella realizzazione di iniziative ed attività istituzionali, eventi celebrativi e di sviluppo locale che si svolgono sul territorio.

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene quanto segue:

Art. 1 Oggetto della Convenzione Il Comune di PIEVE DI CENTO, di seguito semplicemente Comune, al fine di promuovere e valorizzare l'azione volontaria attiva dei giovani, individua – per mezzo del Settore Comunicazione, Affari generali, Sviluppo locale, - quali ambiti privilegiati di intervento sociale quelli inerenti a:

COLLABORAZIONI IN CAMPO ISTITUZIONALE, CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE CONNESSE
ALLO SVILUPPO LOCALE

attiva

con l'Associazione DI PROMOZIONE SOCIALE FLUX, di seguito semplicemente Associazione, "COLLABORAZIONI IN CAMPO ISTITUZIONALE , CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO INTERESSE CONNESSE ALLO SVILUPPO LOCALE"

Art. 2 Responsabilità di gestione del progetto

All'inizio delle attività i responsabili della gestione del progetto, nominati rispettivamente dal Comune nella persona del Sig. Fabrizio Tosi e dall'Associazione nella persona del Sig. DAL POZZO LUCA, predispongono il programma operativo per la realizzazione del progetto di cui all'art. 1.

I responsabili della gestione del progetto vigilano sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari e gli eventuali collaboratori esterni rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime

vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche di Settore.

I responsabili verificano i risultati del programma operativo attraverso incontri periodici con i referenti istituzionali.

Annualmente, i responsabili della gestione del progetto presentano agli enti di riferimento una relazione congiunta sull'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 3 Impegni dell'Associazione

Per le attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione, nell'impegnarsi ad utilizzare prevalentemente propri soci volontari, mette a disposizione circa n. 5 volontari, n. 2 collaboratori remunerati e le strumentazioni e i mezzi necessari per lo svolgimento delle stesse.

L'Associazione s'impegna affinché le attività programmate siano rese con continuità per il periodo preventivamente concordato e s'impegna inoltre a dare immediata comunicazione al responsabile nominato dal Comune delle interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività, nonché a comunicare le eventuali sostituzioni dei volontari.

Art. 4 Requisiti dei volontari

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente convenzione abbiano le cognizioni tecniche e pratiche necessarie allo svolgimento delle attività in oggetto.

Art. 5 Assicurazione dei volontari

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stesse e per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto stabilito dall'art. 30 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, come da polizza stipulata.

Art. 6 Impegni del Comune

Per le attività oggetto della presente convenzione il Comune si obbliga a rimborsare all'Associazione, a titolo di corrispettivo, le spese che essa sostiene – in nome e per proprio conto – per:

- a) copertura assicurativa dei volontari, di cui al precedente articolo 5;
- b) acquisto di strumentazioni e mezzi specificamente inerenti;
- c) acquisto di materiale di consumo specificamente inerente;
- d) spese vive dei volontari, ivi inclusi i rimborsi chilometrici per l'uso dell'auto privata;
- e) spese inerenti gli operatori remunerati specificamente afferenti;
- f) quota parte delle spese generali di funzionamento, come da bilanci annuali approvati, e comunque non superiore al 10% di quanto erogato a fronte delle spese;
- g) spese noleggio attrezzature audio/video
- h) compenso per personale tecnico addetto alla messa in opera delle attrezzature noleggate

per quanto non espressamente concordato nella presente convenzione le parti si riservano la possibilità d'integrazioni future.

Nella misura massima complessiva di **€ 2.000,00**, su presentazione di apposita nota riepilogativa mensile attestata e firmata dal legale rappresentante, la liquidarsi entro e non oltre giorni 30 dalla presentazione.

La documentazione inerente le somme espresse in nota è conservata presso la sede dell'Associazione.

Il Comune è tenuto a comunicare immediatamente al responsabile nominato dall'Associazione ogni evento che possa incidere sull'attuazione del progetto, e a comunicare tempestivamente alla stessa ogni evento che possa incidere sulla validità della presente convenzione.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, il rimborso delle suddette somme assume valore di corrispettivo erogato annualmente a fronte delle attività oggetto della presente convenzione; è, pertanto, da considerarsi Iva compresa ad aliquota vigente al momento della presentazione delle fatture ove necessaria, ove richiesta per quelle collaborazioni che non rientrano nella suddetta convenzione.

Ai fini di quanto disposto dall'art. 143, co. 1, lett. b) TUIR, le parti si danno reciprocamente atto che l'attività oggetto della presente convenzione ha finalità sociale e che la stessa viene svolta a favore di terzi in conformità alle finalità istituzionali dell'Associazione.

Art.7 Durata della Convenzione

La presente convenzione ha validità da 1 Gennaio 2017 sino al 31 dicembre 2017.

Art. 8 Risoluzioni della convenzione per inadempienze

Il Comune può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida, per provata inadempienza da parte dell'Associazione degli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico se non quelli derivanti dalla liquidazione delle spese sostenute dalla stessa fino al ricevimento della diffida.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno 15 giorni, per provata inadempienza da parte del Comune di impegni previsti nei precedenti articoli che riguardino in senso stretto l'attività oggetto della presente convenzione.

Art. 9 Registrazione

La presente convenzione, redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione in caso d'uso. Gli oneri inerenti saranno a carico della parte richiedente.

Art. 10 Norme finali

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia.

Foro competente è il foro di Bologna.

Per il Comune di Pieve di Cento
Fabrizio Tosi

per l'Associazione Flux
Luca Dal Pozzo